



**COMUNE DI BERNAREGGIO**  
Provincia di Milano

# **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI**

Approvato con delibera C.C. N. 91 del 30.11.1992

## **TITOLO 1**

### **ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

#### **Capitolo 1°**

##### **FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

Il Comune svolge le attività di smaltimento dei rifiuti urbani garantendone la raccolta differenziata. Il servizio di raccolta differenziata avrà inizio operativo il 01/01/1993.

##### **Art. 1.1.1.**

###### **Riferimenti di Legge**

Il regolamento disciplina il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. In particolare si ritengono conferibili separatamente:

1 - Materie seconde ai sensi dell'art. 19 L.R. 28.06.1988 n.37.

2 - Rifiuti urbani pericolosi ai sensi della deliberazione C.I. 27.07.1984 e ai sensi dell'art. 17 L.R. 28.06.1988 n.37.

3 - Rifiuti speciali ai sensi degli artt. 3-4-6 del D.P.R. 23.08.1982 n. 681.

4 - Rifiuti derivanti dalla normale manutenzione degli orti e giardini.

5 - Rifiuti inerti di cui alla Delibera del C.I. 27.07.1984.

6 - Indumenti smessi e ritagli.

7 - Rifiuti solidi urbani ingombranti, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915 e art. 18 Legge Regionale 28.06.1988 n. 37.

8 - Rifiuti solidi urbani esterni provenienti dalla pulizia delle aree pubbliche o in uso pubblico ai sensi della Deliberazione Regionale 16185 del 19.12.1986.

Le norme di seguito espresse sono integrative ai regolamenti per la disciplina del servizio comunale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915.

#### **CAPITOLO 2°**

##### **VETRO**

##### **Art. 1.2.L**

###### **Riferimenti di Legge**

Il vetro, considerato materia seconda, dovrà essere recuperato ai sensi dell'art. 19 Legge Regionale 28.06.1988 n. 37.

##### **Art. 1.2.2.**

###### **Caratteristiche**

In tale ambito si individuano bottiglie e contenitori per alimenti, nonché manufatti provenienti da edifici e arredi.

##### **Art. 1.2.3.**

###### **Organizzazione del Servizio**

###### **MODALITA' DI RACCOLTA**

La raccolta delle bottiglie e dei recipienti in vetro istituita a mezzo di contenitori in vetro-resina o altro materiale di capacità variabile (1,5-2 mc), con dispositivo di sollevamento e scarico meccanici a mezzo di

ganci verticali.

La raccolta del vetro effettuata a scadenza quindicinale a cura dell'Azienda Concessionaria.

La raccolta di manufatti ingombranti in vetro istituita anche presso l'Isola Ecologica di Via Della Croce mediante l'apposito contenitore.

#### **POSIZIONAMENTO**

I contenitori sono posizionati su aree pubbliche o in uso pubblico, non interferenti con la viabilità motorizzata.

#### **ALLONTANAMENTO**

Il vetro raccolto dovrà essere trasportato a mezzo di autocarri con cassoni di carico/scarico a tenuta.

L'intervento sarà garantito a contenitore non completamente colmo e comunque con periodicità non superiore a giorni 15.

### **CAPITOLO 3°**

#### **CARTA E CARTONE**

##### **Art. 1.3.1.**

##### **Riferimenti di Legge**

La carta ed il cartone sono considerate materie seconde e dovranno essere recuperate ai sensi dell'art. 19 Legge Regionale 28.06.1988 n. 37.

##### **Art. 1.3.2.**

##### **Caratteristiche**

In tale ambito si individuano:

- quotidiani, riviste, tabulati, carta di imballo (con esclusione dei poliaccoppiati), involucri in cartone, cartone da imballo, cartone ondulato.

##### **Art. 1.3.3.**

##### **Organizzazione del Servizio**

##### **MODALITA' DI RACCOLTA**

La raccolta della carta effettuata a cadenza mensile presso le abitazioni a cura di Associazioni convenzionate con l'Ente.

Il materiale cartaceo dovrà essere depositato all'ingresso dell'abitazione nel giorno di raccolta, con le modalità, orario ecc. indicate nel programma inviato a ciascuna famiglia.

La raccolta di materiali ingombranti in cartone è istituita presso l'Isola Ecologica di Via Della Croce, mediante apposito contenitore.

La raccolta di materiali ingombranti in cartone e/o carta, per le zone industriali ed artigianali, è effettuata a cadenza settimanale a cura dell'Associazione Convenzionata con l'Ente.

Il materiale dovrà essere depositato all'ingresso dell'edificio produttivo nel giorno di raccolta, con le modalità, orario, ecc. indicate nel programma inviato a ciascuna ditta.

#### **POSIZIONAMENTO**

I contenitori sono posizionati in ambito a strutture pubbliche, in uso pubblico (scuole, municipio, parchi) o private (su richiesta) non interessate da viabilità motorizzata.

#### **ALLONTANAMENTO**

La carta ed il cartone raccolto dovranno essere trasportati a mezzo di autocarri con cassoni di carico/scarico a tenuta.

L'intervento sarà garantito a contenitore non completamente colmo e comunque con periodicità non superiore a giorni 30.

## **CAPITOLO 4°**

### **ALLUMINIO**

#### **Art. 1.4.1.**

##### **Riferimenti di Legge**

L'alluminio è considerato materia seconda e dovrà essere recuperato ai sensi dell'art. 19 Legge Regionale 28.06.1988 n. 37.

#### **Art. 1.4.2.**

##### **Caratteristiche**

Appartengono a questa categoria:

- le lattine per bibite;
- i manufatti provenienti da edifici;
- i manufatti di arredo.

#### **Art. 1.4.3.**

##### **Organizzazione del Servizio**

###### **MODALITA' DI RACCOLTA**

La raccolta dell'alluminio in forma di lattine è istituita a mezzo di contenitori (trespoli con sacco, mangialattine, ecc.) di capacità variabile.

La raccolta dei manufatti ingombranti in alluminio è istituita presso l'Isola Ecologica di Via Della Croce mediante apposito contenitore.

###### **POSIZIONAMENTO**

I contenitori sono posizionati su aree pubbliche o in uso pubblico non interferenti con la viabilità motorizzata, con telaio fissato al suolo.

I contenitori sono posizionati in ambito interno a strutture pubbliche o in uso pubblico, quali scuole, municipio, parchi, ecc. o private (su richiesta) non interessate da viabilità motorizzata.

###### **ALLONTANAMENTO**

L'alluminio raccolto dovrà essere trasportato a mezzo di autocarri con cassoni di carico/scarico a tenuta.

L'intervento dovrà essere garantito a contenitore non completamente colmo e comunque con periodicità non superiore a 30 giorni.

La raccolta dell'alluminio è effettuata a scadenza mensile a cura dell'azienda convenzionata.

## **CAPITOLO 5 °**

### **METALLI FERROSI**

#### **Art. 1.5. 1.**

##### **Riferimenti di Legge**

I metalli ferrosi appartengono alle materie seconde e dovranno essere recuperati ai sensi dell'art. 19 Legge Regionale 28.06.1988 art. 37.

### **Art. 1.5.2.**

#### **Caratteristiche**

Sono individuabili in tale classe di appartenenza:

- gli elettrodomestici;
- gli sfridi e ritagli ferrosi;
- la rottamazione ferrosa con esclusione di carcasse di auto/motoveicoli e/o loro parti.

### **Art. 1.5.3.**

#### **Organizzazione del Servizio**

##### MODALITA' DI RACCOLTA

La raccolta dei materiali ferrosi istituita presso l'Isola Ecologica di Via Della Croce mediante apposito contenitore.

La raccolta dei materiali ferrosi effettuata a scadenza mensile presso le abitazioni e, su richiesta, a cura dell'Associazione convenzionata con l'Ente.

Il materiale dovrà essere depositato all'ingresso dell'abitazione nel giorno di raccolta, con le modalità, orario ecc. indicate nel programma inviato a ciascuna famiglia.

##### ALLONTANAMENTO

I materiali ferrosi raccolti dovranno essere trasportati a mezzo di autocarri con cassoni di carico/scarico a tenuta.

L'intervento dovrà essere garantito a contenitore non completamente colmo.

## **CAPITOLO 6°**

### **PLASTICA**

#### **Art. 1.6.1.**

##### **Riferimenti di Legge**

La plastica è considerata materia seconda e dovrà essere recuperata ai sensi dell'art. 19 Legge Regionale 28.06.1988 n. 37.

#### **Art. 1.6.2.**

##### **Caratteristiche**

Appartengono a questa classificazione:

- i contenitori per alimenti;
- i prodotti domestici;
- i manufatti in genere;
- gli involucri;
- gli imballi.

#### **Art. 1.6.3.**

##### **Organizzazione del Servizio**

##### MODALITA' DI RACCOLTA

La raccolta delle bottiglie e dei contenitori non ingombranti istituita a mezzo di contenitori di capacità variabile (1,5-2 mc.), con dispositivo di sollevamento e scarico meccanici a mezzo di ganci vercontei.

La raccolta di manufatti ingombranti in plastica è istituita anche presso l'Isola Ecologica di Via Della Croce

mediante apposito contenitore.

La raccolta di materiali in plastica è effettuata a scadenza mensile da parte dell'Azienda Convenzionata.

#### ALLONTANAMENTO

I materiali in plastica raccolti dovranno essere trasportati a mezzo di autocarri con cassoni di carico/scarico a tenuta.

L'intervento sarà garantito a contenitore non completamente colmo con periodicità non superiore a giorni 30.

### **CAPITOLO 7°**

#### **PILE ESAURITE**

##### **Art. 1.7.1.**

##### **Riferimenti di Legge**

Le pile esaurite sono classificate rifiuti urbani pericolosi dalla deliberazione C.I. 28.07.1984.

L'art. 3 della Legge 29.10.1987 n. 441 obbliga i Comuni a istituire la raccolta differenziata dal 29.05.1988.

L'indicazione è confermata dall'art. 17 della Legge Regionale 28.06.1988 n. 37.

##### **Art. 1.7.2.**

##### **Caratteristiche**

Si possono elencare in tale ambito:

- le pile cilindriche;
- le pile rettangolari;
- le celle a bottone, con vari sistemi elettrochimici (carbonio/zinco, alcalino/manganese, ossido di mercurio o argento, zinco/aria, litio/X).

##### **Art. 1.7.3.**

##### **Organizzazione del Servizio**

##### MODALITA' DI RACCOLTA

La raccolta delle pile esaurite è istituita a mezzo di contenitori per esterni in plastica e metallo fissati al suolo.

##### POSIZIONAMENTO

I contenitori per esterni sono posizionati su aree pubbliche o in uso pubblico non interferenti con la viabilità motorizzata con telaio fissato al suolo.

Quelli per interni sono posti presso scuole, rivenditori di pile ecc..

##### ALLONTANAMENTO

Le pile esauste raccolte vengono prelevate da Ditta Autorizzata poste in appositi contenitori a tenuta e trasportate a mezzo autocarri presso gli impianti consortili secondo le modalità che il Consorzio vorrà impartire.

L'intervento sarà garantito a contenitore non completamente colmo.

##### **Art. 1.7.4.**

##### **Sanzioni**

Chiunque non ottemperi all'obbligo di conferimento separato delle pile esaurite soggetto a sanzione amministrativa da L. 20.000.= a L. 200.000.= ai sensi dell'art.22 della Legge Regionale 28.06.1988 n. 37.

## **CAPITOLO 8°**

### **BATTERIE DI AUTO/MOTOVEICOLI ESAUSTE**

#### **Art. 1. 8. 1.**

##### **Riferimenti di Legge**

Le batterie sono classificate rifiuti urbani pericolosi dalla deliberazione C.I. 27.07.1984.

L'art. 3 della Legge 29.10.1987 n. 441 obbliga i Comuni ad istituire la raccolta differenziata dal 29.05.1988.

L'indicazione è confermata dall'art. 17 della Legge Regionale 28.06.1988 n. 37.

L'art. 9 della Legge 09.11.1988 n. 475 nel rendere obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante recupero piombo presente nelle batterie esauste, ne istituisce un Consorzio Nazionale che deve assicurarne la raccolta.

#### **Art. 1.8.2.**

##### **Caratteristiche**

Si possono elencare in tale ambito:

- gli accumulatori (batterie secondarie al piombo/acido) conferiti dai cittadini, con esclusione delle attività artigianali (elettrauti, meccanici ecc.).

#### **Art. 1.8.3.**

##### **Organizzazione del Servizio**

###### **MODALITA' DI RACCOLTA**

La raccolta delle batterie esaurite è istituita a mezzo di contenitori con requisiti di impermeabilità e rivestimento antiacido.

###### **POSIZIONAMENTO**

Il contenitore per le batterie esauste è posto presso l'Isola Ecologica di Via Della Croce posizionato su area resa impermeabile e coperta.

###### **ALLONTANAMENTO**

Le batterie esauste raccolte vengono prelevate da Ditta Autorizzata ed aderente al Consorzio obbligatorio e direttamente inviate agli impianti di recupero.

L'intervento sarà garantito tempestivamente su chiamata.

#### **Art. 1.8.4.**

##### **Sanzioni**

Chiunque non ottemperi all'obbligo di conferimento separato delle batterie esauste, è soggetto a sanzione amministrativa da L. 20.000. = a L. 200.000. = ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale 28.06.1988 n. 37.

## **CAPITOLO 9°**

### **FARMACI SCADUTI**

#### **Art. 1. 9. 1.**

##### **Riferimenti di Legge**

I farmaci scaduti sono classificati rifiuti urbani pericolosi dalla deliberazione del C.I. 27.07.1984.

L'art. 3 della Legge 29.10.1987 n. 441 obbliga i Comuni a istituire la raccolta differenziata dal 29.05.1988.

L'indicazione è confermata dall'art. 17 della Legge Regionale 28.06.1988 n. 37.

### **Art. 1.9.2.**

#### **Caratteristiche**

Si possono elencare in tale ambito:

- tutti i medicinali inutilizzati scaduti ed avariati conferiti da privati.

### **Art. 1.9.3.**

#### **Organizzazione del Servizio**

##### **MODALITA' DI RACCOLTA**

La raccolta dei farmaci scaduti è istituita a mezzo di contenitori per interni in metallo.

##### **POSIZIONAMENTO**

I contenitori sono posizionati presso farmacie, ambulatori o presidi sanitari con esclusione degli edifici scolastici.

##### **ALLONTANAMENTO**

I farmaci scaduti vengono prelevati dalla Ditta Autorizzata posti in appositi contenitori a tenuta e trasportati a mezzo di autocarri presso gli impianti Consortili. L'intervento sarà garantito a contenitore non completamente colmo.

### **Art. 1.9.4.**

#### **Sanzioni**

Chiunque non ottemperi all'obbligo di conferimento separato dei farmaci scaduti soggetto a sanzione amministrativa da L. 20.000. = a L. 200.000. = ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale 28.06.1988 n. 37.

## **CAPITOLO 10°**

### **PRODOTTI E RELATIVI CONTENITORI ETICHETTATI CON I SIMBOLI "T" E "F"**

### **Art. 1.10.1.**

#### **Riferimenti di Legge**

I prodotti ed i contenitori etichettati conformemente al D.M.S. 21.05.1981 con i simboli "T" e "F" sono classificati rifiuti urbani pericolosi, ai sensi dell'art. 17 Legge Regionale 28.06.1988 n. 37 e della deliberazione C.I. 27.07.1984.

### **Art. 1.10.2.**

#### **Caratteristiche**

Appartengono alla categoria "F" tutti i prodotti che portano tale sigla sulla confezione commerciale, fra i quali si possono trovare:

Prodotti per la casa:

- alcool etilico 95° per liquori;
- alcool etilico denaturato;
- prodotti per la pulizia dei vetri;
- cera per legno;
- smacchiatori;
- antitarli;

- trielina;
- colle;
- acqua ossigenata a 130 vol..
- cosmetici.

Vernici isolanti:

- nitro;
- sintetiche.

Vernici per legno:

- brillantanti per mobili;
- vernici per parquettes;
- nitrolacca;
- grafite;
- legni per stucco;
- poliuretano per legno.

Vernici per edilizia:

- smalti;
- fondi plastificanti.

Vernici per auto:

- vernici per carrozzeria;
- vernici poliuretaniche;
- vernici nitro;
- vernici sintetiche;
- zincatura a freddo.

Prodotti per il fai da te:

- solventi;
- isolanti;
- acetone;
- petrolio bianco;
- acquaragia;
- mastici;
- adesivi (es. acetovinile);
- diluenti;
- catrame depurato.

Prodotti per l'automobile:

- lucidanti protettivi per carrozzeria;
- antiappannanti;
- lucidacruscotti;
- detergenti per auto;
- deghiaccianti;
- vertici antirombo;
- antiscivolo.

Prodotti utilizzati in agricoltura:

- battericidi.

Appartengono alla categoria "F" e "T" tutti quei prodotti che recano tale dicitura sulla confezione commerciale, tra cui:

Prodotti per la casa:

- tintura infero per scarpe.

Prodotti per il fai da te:

- antiruggine allo zinco.

Prodotti utilizzati in agricoltura:

- topicidi.

Appartengono, infine, alla categoria "T" tutti quei prodotti che recano tale dicitura sulla confezione commerciale, tra cui:

Prodotti per il fai da te:

- anidride solforosa;
- acidi.

prodotti utilizzati in agricoltura:

- moschicidi;
- antitarli;
- insetticidi di 1x classe;
- insetticidi per barbabietole (allo stagno);
- diserbanti di 1x classe;
- disinfestanti;
- geodisinfestanti.

### **Art. 1.10.3.**

#### **Organizzazione del Servizio**

##### MODALITA' DI RACCOLTA

La raccolta dei prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli "T" e "F" istituita a mezzo di apposito contenitore con i requisiti di impermeabilità suddiviso in comparti per classi omogenee.

##### POSIZIONAMENTO

I contenitori per i rifiuti suesposti è posto presso l'Isola Ecologica di Via Della Croce posizionato su area resa impermeabile.

##### ALLONTANAMENTO

I rifiuti di cui al presente capitolo sono prelevati dalla Ditta Autorizzata al trasporto conferiti presso gli impianti Consortili.

L'intervento sarà tempestivamente garantito su chiamata.

### **Art. 1.10.4.**

#### **Sanzioni**

Chiunque non ottemperi all'obbligo di conferimento separato dei prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli "T" e "F", è soggetto a sanzione amministrativa da L. 20.000. = a L. 200.000. = ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale 28.06.1988 n. 37.

## **CAPITOLO 11°**

### **SIRINGHE**

#### **Art. 1.11.1**

##### **Riferimenti di Legge**

Le siringhe rinvenute su aree pubbliche o in uso pubblico sono considerate rifiuti urbani pericolosi ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 28.06.1988 n. 37.

#### **Art. 1.11.2.**

##### **Caratteristiche**

Sono individuabili in tale ambito le siringhe rinvenute in luoghi pubblici o assoggettati a servitù di uso pubblico.

Il servizio

esteso anche:

- alle siringhe provenienti da ambulatori medici;
- alle siringhe provenienti dal domicilio di privati.

#### **Art. 1.11.3.**

##### **Organizzazione del Servizio**

###### **MODALITA' DI RACCOLTA**

La raccolta delle siringhe ritrovate su aree pubbliche e private in uso pubblico è effettuata da personale comunale che svolge il servizio di nettezza urbana. Per gli ambulatori medici le siringhe usate dovranno essere raccolte negli appositi contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale e consegnate mensilmente al personale comunale o all'impresa autorizzata alla raccolta.

Le siringhe usate dovranno essere conferite presso gli appositi contenitori posti all'Isola Ecologica di Via Della Croce.

###### **ALLONTANAMENTO**

I rifiuti di cui al presente capitolo sono prelevati dalla Ditta Autorizzata al trasporto e conferiti in appositi contenitori presso gli impianti consortili.

L'intervento sarà garantito tempestivamente su chiamata.

#### **Art. 1.11.4.**

##### **Sanzioni**

Chiunque non ottemperi all'obbligo di conferimento separato delle siringhe rinvenute in aree pubbliche o di uso pubblico, è soggetto a sanzione amministrativa da L.20.000.= a L. 200.000. = ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale 28.06.1988 n. 37.

## **CAPITOLO 12°**

### **LAMPADE A GAS TOSSICI - TUBI CATODICI**

#### **Art. 1.12.1.**

##### **Riferimenti di Legge**

Le lampade contenenti gas tossici e i tubi catodici sono considerati rifiuti urbani pericolosi ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 28.06.1988 n. 37.

### **Art. 1.12.2.**

#### **Caratteristiche**

In questa classificazione sono incluse:

- le lampade al neon, ai vapori di mercurio e di sodio;
- i tubi catodici.

### **Art. 1.12.3.**

#### **Organizzazione del Servizio**

##### MODALITA' DI RACCOLTA

La raccolta delle lampade a gas tossici e tubi catodici è istituita a mezzo di contenitore con requisiti di impermeabilità suddiviso in compartimenti per classi omogenee.

##### POSIZIONAMENTO

Il contenitore per i rifiuti suesposti è posto presso l'Isola Ecologica di Via Della Croce.

##### ALLONTANAMENTO

I rifiuti di cui al presente capitolo sono prelevati dalla Ditta Autorizzata al trasporto e conferiti, in appositi contenitori, presso gli impianti consortili.

L'intervento sarà garantito tempestivamente su chiamata.

### **Art. 1.12.4.**

#### **Sanzioni**

Chiunque non ottempererà all'obbligo di conferimento separato delle lampade a gas tossici e dei tubi catodici è soggetto a sanzione amministrativa da L. 20.000. = a L. 200.000. = ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale 28.06.1988 n. 37.

## **CAPITOLO 13°**

### **OLII E GRASSI ANIMALI E VEGETALI**

#### **Art 1.13.1.**

##### **Riferimenti di Legge**

Gli olii e i grassi animali e vegetali, quali residui della cottura di alimenti originati da attività di ristorazione collettiva, sono considerati rifiuti di provenienza alimentare.

Ai sensi dell'art.16 della Legge Regionale 28.06.1988 n. 37 è obbligatorio il conferimento separato dall'01.01. 1989.

#### **Art. 1.13.2.**

##### **Caratteristiche**

Sono rifiuti recuperabili e riciclabili:

- gli olii e i grassi vegetali usati;
- i grassi di natura animale usati.

Il servizio viene esteso anche al rifiuto proveniente dal domicilio privato.

#### **Art. 1.3.3.**

##### **Organizzazione del Servizio**

##### MODALITA' DI RACCOLTA

La raccolta degli olii e grassi è istituita a mezzo di contenitori con capacità variabile.

Per le grandi ristorazioni collettive i contenitori sono forniti direttamente dal Consorzio presso il luogo di produzione del rifiuto (mense aziendali, ristoranti, pizzerie, tavole calde ecc.)

#### **POSIZIONAMENTO**

Per le grandi ristorazioni collettive i contenitori sono forniti direttamente dal Consorzio presso il luogo di produzione del rifiuto.

Per il rifiuto domestico privato è posizionato un contenitore presso l'Isola Ecologica di Via Della Croce.

#### **ALLONTANAMENTO**

La raccolta degli olii e dei grassi di natura animale e vegetale è garantita dalla ditta autorizzata ed incaricata dal Consorzio presso le ristorazioni collettive e l'Isola Ecologica.

Il trasporto è effettuato mediante automezzo dotato di impianto serbatoio provvisto di aspirazione ed a tenuta.

L'intervento sarà garantito tempestivamente su chiamata e, comunque con le periodicità stabilite dal Consorzio.

### **Art. 1.13.4.**

#### **Sanzioni**

Le attività di ristorazione collettiva che non ottemperino all'obbligo del conferimento separato degli olii grassi animali e vegetali, sono soggetti a sanzione amministrativa da L. 20.000. = a L. 200.000. = ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale 28.06.1988 n. 37.

## **CAPITOLO 14°**

### **OLII LUBRIFICANTI ESAUSTI**

#### **Art. 1.14.1.**

#### **Riferimenti di Legge**

Gli olii lubrificanti esausti sono classificati rifiuti speciali.

Ai sensi del D.P.R. 23.08.1982 n. 691 artt. 3-4-6, chiunque ottiene o detenga tali rifiuti è obbligato a conferirli al Consorzio obbligatorio che ne assicura la raccolta e l'invio alle imprese che ne effettuano la rigenerazione.

#### **Art. 1.14.2.**

#### **Caratteristiche**

Sono inclusi in tale ambito gli olii lubrificanti esausti conferiti dai cittadini, con esclusione delle attività industriali e artigianali.

#### **Art.1.14.3.**

#### **Organizzazione del Servizio**

##### **MODALITA' DI RACCOLTA**

La raccolta e lo stoccaggio provvisorio degli olii lubrificanti esausti istituita a mezzo di fusti o cisternette con capacità variabile.

#### **POSIZIONAMENTO**

Il contenitore per gli olii lubrificanti è posizionato presso l'Isola Ecologica di Via Della Croce, posizionato su area resa impermeabile.

#### **ALLONTANAMENTO**

Gli olii lubrificanti esausti sono raccolti e trasportati da ditta autorizzata ed aderente al consorzio obbligatorio per lo smaltimento degli olii esausti e direttamente inviati agli impianti di recupero.

L'intervento sarà garantito tempestivamente su chiamata.

Presso l'Isola Ecologica è tenuto il registro di carico e scarico per gli olii, opportunamente vidimato, nel quale dovranno essere riportati cronologicamente le operazioni, i dati quantitativi, l'origine e l'ubicazione degli olii ceduti e/o ricevuti ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 23.08.1982 n. 691.

#### **Art.1.14.4.**

##### **Sanzioni**

Chiunque scarichi sul suolo, nel sottosuolo, in acque superficiali o sotterranee, ecc. olii usati è soggetto all'arresto fino ad un anno ed alla ammenda fino a L. 5.000.000. =, ai sensi dell'art.10 della D.P.R. 23.08.1982 N. 691.

### **CAPITOLO 15 °**

#### **RIFIUTI VEGETALI**

##### **Art. 1.15.1.**

##### **Riferimenti di Legge**

Gli scarti vegetali in genere, quali erbe, fiori, piante, verdure ecc. sono classificati assimilabili ai rifiuti solidi urbani dalla delibera del C.I. 27.07.1984.

##### **Art. 1.15.2.**

##### **Caratteristiche**

Rientrano in tale ambito i rifiuti di seguito elencati provenienti da orti e giardini pubblici e privati:

- tagli d'erba;
- ramaglie e scarti di potatura di alberi e siepi;
- scarti vegetali in genere (fiori, erbe, scarti e verdure in genere).

##### **Art. 1.15.3.**

##### **Organizzazione del Servizio**

Presso i comuni è istituita la raccolta differenziata operata con appositi cassoni ubicati presso l'Isola Ecologica di Via Della Croce.

##### **MODALITA' DI RACCOLTA**

Il materiale da allontanare dovrà essere omogeneo (privo di sostanze o materiali quali: plastica, ferro ecc.) conferito in sacchi di polietilene chiusi.

Le ramaglie dovranno essere conferite in fascine, con lunghezza massima di ml. 1,50.

I tagli d'erba e le foglie dovranno essere conferiti in sacchi di polietilene chiusi.

### **CAPITOLO 16°**

#### **RIFIUTI INERTI**

##### **Art. 1.16.1.**

##### **Riferimenti di Legge**

I rifiuti inerti sono classificati come tali dall'art. 2.d dal Regolamento Regionale 09.01.1982 n. 3.

### **Art. 1.16.2.**

#### **Caratteristiche**

Si definiscono inerti i seguenti rifiuti assimilabili purchè non miscelati né impregnati di altri materiali:

- materiali di scavo;
- materiali di demolizione quali: tegole, mattoni, calcestruzzi, cementi armati, parti del legno, frammenti del rivestimento stradale;
- rocce quali: basalti, ghiaie, marmi, marne, ardesie, ecc.;
- terreni quali: sabbie, argille;
- materiali ceramici quali: ceramiche, porcellane, mattonelle.

### **Art. 1.16.3.**

#### **Organizzazione del Servizio**

I rifiuti inerti provenienti da interventi di demolizione autorizzata potranno essere conferiti direttamente all'impianto consortile negli orari e con le disposizioni dallo stesso impartite.

La discarica provvederà al rilascio di apposita ricevuta.

Alla fine di ciascun anno comunicherà al Comune di provenienza dei rifiuti l'elenco degli interventi effettuati.

I rifiuti inerti non provenienti dall'insieme sistematico di opere di demolizione e comunque non assoggettate ad autorizzazione comunale, potranno essere conferiti (previa verifica quantitativa effettuata dall'addetto all'Isola Ecologica) in misura non superiore a mc. 0,50 negli appositi cassoni.

## **TITOLO 17°**

### **INDUMENTI SMESSI**

#### **Art. 1.17.1.**

##### **Riferimenti di Legge**

I rifiuti del presente capitolo sono definiti "a valorizzazione chiaramente individuata" ai sensi dell'art. 3, 5x e 6x comma del Regolamento Regionale 09.01.1982 n.3, come da elenco individuato con deliberazione G.R. 16.11.1982 n.22248.

#### **Art. 1.17.2.**

##### **Caratteristiche**

Si considerano in tale ambito:

- gli indumenti smessi;
- tessuti e stracci;
- ritagli e scarti in genere in fibra naturale e sintetica;
- pelli e similpelle in genere.

#### **Art. 1.17.3.**

##### **Organizzazione del Servizio**

###### **MODALITA' DI RACCOLTA**

La raccolta degli indumenti smessi è istituita presso l'Isola Ecologica di Via Della Croce a mezzo di cassonetto coperto di capacità variabile.

La raccolta degli indumenti smessi ecc. è effettuata a cadenza mensile presso le abitazioni a cura di ditte autorizzate o associazione convenzionata con l'Ente.

Tali rifiuti dovranno essere depositati all'ingresso dell'abitazione nel giorno di raccolta con le modalità, orario, ecc. indicate nel programma inviato a ciascuna famiglia.

## **CAPITOLO 18°**

### **RIFIUTI SOLIDI ED URBANI INGOMBRANTI**

#### **Art. 1.18.1.**

##### **Riferimenti di Legge**

I rifiuti solidi urbani ingombranti, classificati ai sensi dell'art. 2.2 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915, devono essere raccolti con il servizio differenziato reso obbligatorio a far corso dall'01.01.1989 per effetto dell'art. 18 della Legge Regionale 28.06.1988 n. 37.

#### **Art. 1.18.2.**

##### **Caratteristiche**

La normativa vigente definisce in tale ambito i beni di consumo corrente, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere (quali tavoli, armadi, sedie, divani, suppellettili in genere ecc.) conferite ai servizi di raccolta differenziata negli indicati punti di conferimento.

## **TITOLO 2°**

### **GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI**

## **CAPITOLO 20°**

### **PUNTI DI RACCOLTA**

#### **Art. 2.20.1.**

##### **Caratteristiche**

La tipologia dei rifiuti interessati dai punti di raccolta all'interno dei centri abitati e di loro contenitori sono di seguito espresse:

1 - contenitori in plastica, vetro-resina compatibile da 1,5 a 2 mc., non fissati al suolo per:

- vetro;
- lattine;
- plastica

2 - contenitori in plastica, vetro-resina compatibile e fissata al suolo per:

- pile esauste.

3 - boxes da banco in cartone o metallo per:

- siringhe ambulatoriali;
- siringhe provenienti dal domicilio di privati.

4 - contenitori in metallo o fustini in plastica per:

- medicinali scaduti.

5 - fusti in plastica e/o in ferro per:

- olii e grassi vegetali ed animali.

**Art. 2.20.2.**

**Posizionamento - Rispetto viabilistico e urbanistico**

**A - ANALISI DEI VINCOLI CONNESSI ALLA VIABILITA'**

I contenitori di cui all'articolo precedente ai punti 1 e 2 dovranno essere posizionati in ambito non interferente con il transito veicolare e lontani da incroci stradali al fine di non limitasse la visibilità.

Il loro posizionamento dovrà rispettare una distanza minima dal ciglio stradale di almeno cm. 75.

Se poste su aree pubbliche o in uso pubblico dovranno essere evidenziati con catarifrangente a strisce bianche e rosse per renderli visibili anche nelle ore notturne, ai sensi della Circolare n.1270 del 22.04.1985 del Ministero dei LL.PP.

Il loro accesso dovrà essere garantito mediante eliminazione delle barriere architettoniche effettuando in prossimità di tali ambiti ribassi alla cordatura dei marciapiedi, ove esistente.

Il loro posizionamento dovrà tener conto:

- della vicinanza di idranti stradali (in modo particolare per i contenitori di raccolta della carta e per garantire il lavaggio delle piazzole);
- della presenza della rete fognaria per l'allontanamento delle acque di lavaggio;
- se posto su marciapiede, di salvaguardare il passaggio pedonale.

**B - ANALISI DEI VINCOLI URBANISTICI AMBIENTALI**

Il loro inserimento urbanistico dovrà essere caratterizzato da:

- segnaletica verticale con l'indicazione della simbologia del rifiuto raccolto;
- segnaletica ed indicazione del prodotto raccolto su ciascuna campana con le modalità di conferimento;
- adeguata protezione arbustiva sempreverde in vasi; cestino gettacarte per il deposito di eventuali sacchetti usati per il trasporto del rifiuto;
- adeguata illuminazione del punto di raccolta.

**C - ANALISI DEI VINCOLI IGIENICO-AMBIENTALI**

Sotto l'aspetto igienico il punto 2 di raccolta dovrà essere posizionato ad almeno mt. 10 di distanza da finestre o ingressi di abitazioni o aperture di negozi per i contenitori a campana adibiti alla raccolta differenziata.

Tutti gli altri raccoglitori potranno essere installati a mt. 5 da tali aperture.

**D - CARATTERISTICHE**

In allegato si trovano le schede con rappresentate in termini grafici le varie tipologie di inserimento urbanistico territoriale dei punti di raccolta all'interno del centro edificato.

**E - ULTERIORE INDICAZIONE**

I contenitori di cui al punto 3 del precedente articolo, saranno posizionati presso edifici pubblici ed esercizi commerciali (punti di vendita di pile).

La loro collocazione dovrà essere particolarmente evidenziata o posta sul banco vendita a contatto diretto con il pubblico.

I contenitori di cui al punto 4 saranno posizionati presso farmacie, ambulatori, distretti sanitari o strutture pubbliche, con esclusione di scuole.

La loro collocazione dovrà essere opportunamente evidenziata.

I contenitori di cui al punto 5 saranno posizionati presso i luoghi di produzione del rifiuto (mense aziendali, scolastiche, ristoranti ecc.).

**Art. 2.20.3.**

**Dimensionamento numerico previsionale**

I contenitori di cui ai punti 1 e 2 sono asserviti ad utenze raggruppate in isolati con rapporto non inferiore a 1/1.000 abitanti nelle seguenti localizzanti territoriali: .....

.....  
.....  
.....

Il numero dei contenitori di cui al punto 3 - 4 - 5 è di una unità per punto individuato dalla Amministrazione Comunale e di seguito elencate:

.....  
.....

**Art. 2.20.4.**

**Modalità di conferimento**

I rifiuti dovranno essere conferiti nei contenitori specificamente dedicati, con esclusione di qualsiasi sostanza o manufatto diverso.

E' fatto divieto di ammasso all'esterno degli appositi contenitori di qualsiasi rifiuto nonchè di effettuare operazioni di cernita o di recupero di qualsiasi materiale.

**CAPITOLO 21°**

**ISOLA ECOLOGICA**

Le isole ecologiche sono considerate strutture comunali accessorie per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, accessibili ai privati cittadini.

Le stesse non necessitano di Autorizzazione Regionale ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 28.06.1988 n. 37 e della Delibera della G.R. n. 16185 del 19.12.1986.

**Art. 2.21.1.**

**Rispetto viabilistico e urbanistico**

Le isole ecologiche trovano la loro collocazione nelle zone di Piano Regolatore vincolate per impianti tecnologici.

In mancanza di tale individuazione possono trovare collocazione negli ambiti indicati dal Consiglio Comunale scelti in rapporto alla:

- tutela ambientale igienico sanitaria;
- morfologia e natura geologica del terreno;
- presenza di pubblica fognatura e di servizi ed impianti tecnologici;
- adeguata viabilità di accesso in relazione al transito previsto, possibilità di effettuare continui e costanti controlli.

**Art. 2.21.2.**

**Caratteristiche costruttive**

Sono realizzate mediante:

A - Protezioni.

L'Isola Ecologica dovrà essere recintata con barriera adeguata mediante rete metallica (o pannelli prefabbricati) di altezza non inferiore a ml.2, dotata di accesso carraio e pedonale chiusi nelle ore notturne o in assenza del personale di sorveglianza.

L'insediamento dovrà essere inserito nel contesto urbanistico mediante accorgimenti estetico-ambientali quali adeguata piantumazione ad alto fusto, siepe sempreverdi, scelta dei materiali costruttivi, piani e quote di realizzazione dell'intervento ribassati all'ambiente esterno, ecc.

B - Pavimentazione ed impermeabilizzazione della zona interessata dalla posa dei cassoni e della movimentazione dei rifiuti, composta da:

- strato di fondazione spessore cm. 40 in mista cava, misurato a fine rullatura, questa eseguita con rullo compressore di almeno 18 ton.;
- strato di fondazione in tout-venant bitumato spessore fine rullatura di cm. 8;
- strato a finire di pietrisco filler di spessore cm. 3 a fine rullatura;

- in corrispondenza dei contenitori a cassone da mc. 17, pavimentazione in battuto di cemento posto su rete elettrosaldata (maglia 10/10, ferro diam. mm. 6), piano superiore tirato a frattazzo fine con giunti posti in opera nelle modalità indicate dalla D.L..

C - Realizzazione di rampe e abolizione di barriere architettoniche per il conferimento.

Per il conferimento dei rifiuti, ove sono previsti i cassoni scarrabili, dovrà essere progettato un sistema di rampe pedonali e/o carraie per consentire un corretto scarico diretto. Le rampe dovranno essere dotate di protezioni e pavimentazioni antiscivolo.

D - Fognatura

L'allontanamento delle acque meteoriche e di lavaggio dei piazzali, nonché di quelli dei servizi igienici, avverrà mediante il collegamento funzionale alla rete di fognatura.

Prima dell'immissione nella rete di fognatura delle acque dei piazzali le stesse dovranno essere desoleate e decantate mediante la realizzazione di vasche, allo scopo preposte, e nelle modalità impartite dalla USSL competente per territori nonché dall'ente gestore dell'impianto di trattamento finale.

La pulizia delle predette vasche dovrà, di norma, essere effettuata una volta ogni tre mesi.

E - Reti tecnologiche

L'Isola Ecologica dovrà essere dotata della:

- rete di acqua potabile per l'impianto igienico sanitario del personale addetto al servizio di vigilanza e per gli idranti antincendio;
- rete elettrica per la guardiola e per l'illuminazione notturna.

F - Manufatti edilizi

Nell'Isola Ecologica trovano collocazione gli edifici di guardinaia coi relativi servizi e le tettoie a protezione dei contenitori per rifiuti pericolosi.

G - Criteri di raccolta e stivaggio dei rifiuti

Le isole ecologiche ospitano al loro interno:

1° - In ambito a cielo libero su piastra in cls. o bituminosa contenitori per la raccolta di:

- vetro ingombrante (cassonetto o campana con adeguata apertura)
- metalli ferrosi (cassone o cassonetto)
- alluminio (cassone o cassonetto)
- plastica (cassone o cassonetto)
- carta e cartone (cassone o cassonetto coperto)
- tagli d'erba (cassone, conferimento in sacchi di plastica chiusi all'estremità)
- ramaglie provenienti dalla potatura stagionale dei giardini (cassone)
- rifiuti ingombranti (cassone)
- rifiuti solidi urbani esterni (cassone)

2° - Sotto capanni o tettoie i contenitori per la raccolta di:

- tubi catodici (cassonetto)
- lampade a gas tossici (fusti)
- batterie esaurite (cassonetto antiacido impermeabile delimitato con muretto di contenimento)
- siringhe (fusti)
- farmaci scaduti (fusti)
- prodotti e relativi contenitori (cassonetto impermeabile suddiviso in compartimenti per classi omogenee)
- olii vegetali usati (fusti o cisternette)
- olii minerali usati (fusti o cisternette in vasca di contenimento con capacità superiore del 20% al numero massimo dei contenitori previsti)
- stracci e pellame (cassonetto)
- rifiuti inerti > 0,50mc (cassone o cassonetto)

3°- I rifiuti inerti provenienti da demolizione di edifici e/o da scavi dovranno essere conferiti direttamente alla discarica consortile o a discariche autorizzate di 1^ categoria.  
Nell'Isola Ecologica trovano collocazione gli edifici di guardinaia coi relativi servizi e le tettoie a protezione dei contenitori per rifiuti pericolosi.

### **Art. 2.21.3.**

#### **Gestione e modalità di conferimento**

A - Orario di apertura

L'Isola Ecologica è aperta al pubblico nei giorni di:

MARTEDI' dalle ore 10.00 alle ore 12.00;  
dalle ore 15.30 alle ore 17.00;  
GIOVEDI' dalle ore 13.00 alle ore 17.00;

SABATO dalle ore 09.00 alle ore 12.00;  
dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

Durante tale orario è garantita la presenza del personale addetto alla gestione ed al controllo.

B - Dotazione di cassonetti

I contenitori in dotazione saranno garantiti in numero adeguato per una costante efficienza del centro di raccolta.

Gli stessi verranno inviati allo smaltimento appena colmi e comunque entro 36 ore dal verificarsi di tale situazione.

Le operazioni di allontanamento dovranno essere condotte nel periodo di chiusura dell'Isola Ecologica.

C - Esclusività di conferimento

Non è consentito ai cittadini o alle imprese non domiciliate e/o non residenti nel Comune il conferimento dei propri rifiuti nell'Isola Ecologica comunale.

D - Disinfezione e lavaggio degli impianti e strutture

La disinfezione ed il lavaggio delle strutture ed impianti, di norma, dovrà essere effettuata almeno una volta alla settimana e comunque nei tempi e nelle modalità prescritte dall'USSL competente per territorio.

E - Divieto di ammasso all'esterno dei contenitori

E' fatto divieto di ammasso all'esterno degli appositi contenitori di qualsiasi rifiuto.

F - Cernita e recupero

E' fatto divieto a chiunque non risulti incaricato dall'Amministrazione Comunale di effettuare nell'Isola Ecologica cernita e recupero di qualsiasi tipo di materiale.

G - Uso delle strutture

I rifiuti dovranno essere conferiti nei contenitori specificamente dedicati con esclusione di qualsiasi sostanza o manufatto diverso.

## **CAPITOLO 22°**

### **CONVENZIONAMENTO TRA ENTI E PRIVATI**

#### **Art. 2.22.1.**

##### **Modalità di Gestione**

Ai sensi dell'art. 1 del DPR 10.09.1982 n. 915 le attività di cui al presente regolamento rivestono

carattere di pubblico interesse.

In tale ambito il Comune può:

- gestire direttamente il servizio di raccolta;
- affidarlo in gestione ad imprese private di sua fiducia mediante appalto;
- favorire la gestione del servizio mediante convenzionamento con associazioni, privati o enti che non abbiano finalità di lucro.

#### **Art. 2.22.2.**

##### **Gestione diretta**

Il Comune provvede direttamente alla gestione del servizio di raccolta differenziata avvalendosi della struttura tecnica e del personale di servizio ecologia alle proprie dipendenze, nonché di mezzi d'opera propri ed antinfortunistici.

In termini statistici e per gli adempimenti di Legge l'ufficio preposto all'organizzazione del servizio provvede alla gestione dei registri contabili e alla valutazione quali-quantitativa dei rifiuti raccolti in forma differenziata.

I costi di previsione necessari a garantire il servizio sono indicati in appositi capitoli all'interno delle spese correnti del bilancio comunale.

Gli eventuali proventi indicati nelle entrate del bilancio annuale saranno finalizzati al finanziamento di:

- iniziative atte a promuovere la cultura ambientale;
- interventi di recupero ambientale individuati annualmente mediante appositi progetti;
- iniziative ambientali in ambito scolastico o culturale.

#### **Art. 2.22.3.**

##### **Gestione affidata ad Imprese**

L'Amministrazione Comunale può esperire, mediante gara d'appalto nelle forme consentite dalla vigente legislazione, contratti con imprese private per la concessione servizio.

L'appalto verrà gestito sulla base di apposito capitolato speciale e/o convenzione che dovrà definire in termini gestionali:

- i costi della prestazione;
- le modalità esecutive e le garanzie operative sugli interventi in rapporto alle legislazioni vigenti in materia;
- requisiti ed autorizzazione per lo smaltimento e/o trasporto dei rifiuti speciali;
- il personale e i mezzi addetti;
- la località di conferimento;
- la durata dell'appalto;
- la gestione degli eventuali proventi derivanti dalla vendita delle materie seconde;
- il responsabile giuridico e amministrativo dell'impresa;
- la sede giuridica ed amministrativa della ditta;
- la sede dell'eventuale deposito e/o stoccaggio provvisorio;
- le penali per omissione di servizio e la possibilità di rescissione contrattuale anche per sopravvenute nuove necessità amministrative;
- un adeguato deposito cauzionale a garanzia degli adempimenti contrattuali;
- le penali per eventuali inquinamenti ambientali;
- la tutela dei diritti sindacali e dei contratti di categoria ai lavoratori dipendenti;
- l'assicurazione degli operai e dei mezzi utilizzati.

La ditta aggiudicataria è tenuta:

- alla gestione dei dati quali-quantitativi statistici da inviare mensilmente all'Ente appaltante;
- agli adempimenti di Legge conseguenti all'espletamento del servizio;
- alla gestione dei registri contabili;
- alla gestione dei registri di carico e scarico dei rifiuti raccolti.

**Art. 2.22.4.**

**Gestione affidata ad associazioni o Enti convenzionati**

L'Amministrazione Comunale può affidare ad associazioni di volontari o enti (aventi per istituzione il raggiungimento di finalità sociali e/o benefiche), nelle forme consentite dalla vigente legislazione, la gestione di tutto o di parte del servizio di raccolta e recupero delle materie seconde di cui al Titolo I° del presente Regolamento.

Sono da ritenersi quindi implicitamente escluse tutte le altre forme associative aventi anche in parte scopi di lucro.

Tale affidamento è gestito mediante apposito atto di convenzione la cui bozza e approvazione definitiva è demandata al Consiglio Comunale.

Nei contenuti la convenzione definirà i termini gestionali individuano:

- le modalità esecutive e le garanzie operative sugli interventi (orari, frequenze, ecc.) in rapporto alle legislazioni vigenti in materia;
- il personale e i mezzi addetti;
- la località di conferimento;
- la durata della convenzione;
- il responsabile giuridico ed amministrativo del servizio;
- la sede giuridica e il deposito dell'ente richiedente;
- le penali per omissione di servizio e la possibilità di rescissione contrattuale, anche per sopravvenute nuove necessità amministrative;
- un adeguato deposito cauzionale a garanzia degli adempimenti convenzionali;
- le penali per eventuali inquinamenti ambientali;
- l'assicurazione dei mezzi utilizzati;
- la gestione dei dati quali-quantitativi statistici da inviare mensilmente all'Ente appaltante.

**Art. 2.22.5.**

**Incentivazione**

Il Consorzio Provinciale Est Milanese istituisce un fondo annuale in apposito capitolo di bilancio finalizzato all'incentivazione della raccolta differenziata è organizzata dai comuni e gestita nelle forme di cui al precedente art. 2.22.1.

Tale fondo verrà ripartito tra i comuni in rapporto proporzionale al quantitativo annuo complessivo di rifiuti che gli stessi dimostreranno (con bolla di pesatura, ecc.) di aver recuperato nella fase di raccolta differenziata nonché alle spese sostenute per la gestione delle raccolte stesse.

Il Consorzio potrà pattuire con il Comune e le associazioni, di cui al precedente articolo 2.22.4., condizioni economiche incentivanti per la vendita delle materie seconde raccolte presso gli impianti di recupero dallo stesso indicate.

**CAPITOLO 23°**

**RIFIUTI PROVENIENTI DA IMPRESE**

**Art. 2.23.1.**

**Riferimenti di Legge**

Il Comune potrà sostituire, in relazione ai disposti dei cui all'art. 3 comma 3° del D.P.R. 10.09.1982 n. 915, il servizio di raccolta dei rifiuti speciali e/o tossici e nocivi provenienti da attività lavorative e commerciali presenti nel territorio di competenza.

I produttori che sono tenuti allo smaltimento a loro spese, potranno usufruire del servizio sopra espresso sottoscrivendo una apposita convenzione con il Comune.

**Art. 2.23.2.**

**Tipologia del rifiuto conferito**

I rifiuti conferiti da produttore dovranno essere compatibili a quelli indicati nel Titolo I° - Capitolo I°, dal presente Regolamento.

**Art. 2.23.3.**

**Organizzazione del Servizio**

Il rifiuto dovrà essere conferito presso l'Isola Ecologica di Via Della Croce nell'orario di presenza del personale addetto e nei contenitori appositamente contrassegnati, di cui al precedente Capitolo 21°.

I rifiuti consegnati dal produttore dovranno essere:

- accompagnati dalla scheda di individuazione;
- accompagnati da bolla di conferimento con la numerazione progressiva conforme al registro di carico e scarico, di cui all'art. 8 del R.R. 09.01.1982 n. 3;
- suddivisi per qualità in rapporto alle tipologie risultanti dai capitoli di cui al Titolo I° del presente Regolamento;
- chiaramente definiti per quantità e/o peso.

Dell'avvenuta consegna, l'addetto al servizio rilascerà bolla di accettazione con numerazione progressiva, timbro e firma del ricevente.

**Art. 2.23.4.**

**Modalità di smaltimento**

I rifiuti raccolti presso l'Isola Ecologica saranno inviati nelle modalità indicate nei capitoli di cui al Titolo I°, unitamente ai materiali di uguale tipologia e provenienti da privati.

Nei casi individuati in cui il rifiuto conferito è oggetto di raccolta differenziata e lo smaltimento è organizzato dal Consorzio Provinciale dell'Est Milanese, quest'ultimo provvederà a certificare al termine di ciascun anno al Comune ed al produttore convenzionato i dati definiti dal 4° comma dell'art. 3 del D.P.R. 10.09.1982 N. 915.

**Art. 2.23.5.**

**Convenzionamento - Costi**

**CONVENZIONAMENTO**

Il Comune potrà gestire il servizio di raccolta di cui il presente Capitolo mediante apposite convenzioni, nelle quali:

- il produttore dovrà individuare in particolare:
- la ragione sociale e l'identificazione della ditta, il codice ISTAT e la partita IVA;
- il nominativo del titolare e del legale rappresentante;
- la tipologia del rifiuto e la produzione annua di cui alla scheda descrittiva regionale;

il Comune specificherà in particolare:

- le garanzie del corretto allontanamento e/o distruzione;
- le garanzie di certificazione di cui alla normativa vigente;
- la durata della convenzione;
- la sede del deposito dell'Ente;
- l'entità del deposito cauzionale a garanzia degli adempimenti convenzionali;
- il costo del servizio.

**COSTI**

I costi, come stabilito dalla normativa vigente, per le varie fasi di smaltimento sono totale carico del produttore, gli stessi risultano comprensivi di:

- incidenza di accettazione (competenza comunale)
- incidenza di stoccaggio temporaneo presso l'Isola Ecologica (competenza comunale)

- incidenza di trasporto agli impianti consortili (competenza consortile)
- incidenza di stoccaggio temporaneo presso gli impianti consortili (competenza consortile)
- incidenza di invio al trattamento finale (competenza consortile)
- incidenza del costo di trattamento finale (competenza consortile)

Tale incidenza (e di conseguenza il costo al produttore del rifiuto) potranno variare nell'ambito di validità del contratto in rapporto a documentati aumenti di prezzo dovuti a:

- variazione della vita, individuato dalle tabelle ISTAT pubblicate mensilmente;
- variazioni dei costi di smaltimento e/o trattamento.

Rimane implicito che dal costo praticato al produttore dovranno essere dedotti gli importi di eventuali recuperi del rifiuto conferito ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915.

### **Art. 2.23.6.**

#### **Sanzioni**

Il non corretto conferimento del rifiuto in rapporto ai disposti convenzionali produrrà l'applicazione delle penali previste.

In presenza di infrazione grave e comunque in presenza di danno al servizio di cui al presente Regolamento, l'amministrazione Comunale potrà rivalersi, in modo ampio sulla garanzia fidejussoria prestata.

Sono fatte salve tutte le sanzioni previste dalla normativa esistente e futura in materia di smaltimento dei rifiuti.

## **CAPITOLO 24°**

### **SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE, EDUCAZIONE**

#### **Art. 2.24.1.**

##### **Riferimenti di Legge**

Il Comune in rapporto alle indicazioni di cui all'art. 24 della Legge Regionale del 28.06.1988 n. 37 provvede ad organizzare, in stretta collaborazione con il Consorzio Provinciale Nord Est Milanese Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, interventi di formazione e sensibilizzazione per una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, anche tramite corsi di formazione professionale del personale comunale, scolastico e delle associazioni volontarie.

#### **Art. 2.24.2.**

##### **Interventi a livello comunale**

Il Comune sulla base del supporto fornito dal Consorzio provvedono a informare e sensibilizzare la cittadinanza, gli enti e le attività commerciali e produttive esistenti sul proprio territorio per il conferimento differenziato dei rifiuti nelle localizzazioni dallo stesso predisposte.

In particolare, attiva:

- le campagne pubblicitarie e di informazione;
- corsi, incontri e visite guidate agli impianti di conferimento e riciclaggio dei rifiuti per attività scolastiche e culturali;
- corsi sulla gestione dei rifiuti, presso le attività produttive e commerciali, tesi ad una minore produzione e ad una diversa qualificazione degli stessi.

#### **Art. 2.24.3.**

##### **Previsione di spesa - Finanziamento**

Il finanziamento dei costi derivanti dalle campagne di informazione e sensibilizzazione della popolazione, delle scolaresche, dell'industria e del commercio sono inserite nel bilancio consortile e comunale per le competenze di cui ai precedenti articoli.

Per il Comune oltre alle previsioni di bilancio di cui sopra, è previsto nel presente Regolamento all'art. 2.22.2., il recupero dei proventi derivanti dalla vendita della materie seconde.

## **CAPITOLO 25°**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 1.25.1.**

##### **Riferimenti a Leggi e disposizioni**

Per quanto non espressamente contenuto nel presente Regolamento si rimanda alla Legislazione Nazionale e Regionale vigente ed in particolare:

- Legge 20.03.1941 n. 366;
- D.P.R. 23.08.1982 n. 691;
- D.P.R. 10.09.1982 n. 915;
- D.L. 31.08.1987 n. 361 convertito nella Legge 441/87;
- D.L. 09.09.1988 n. 397 convertito nella Legge 475/88;
- L.R. 07.06.1980 n. 94;
- R.R. 09.01.1982 n. 3;
- L.R. 28.06.1988 n. 37.

#### **IDENTIFICAZIONE DEI RIFERIMENTI LEGISLATIVI STATALI E REGIONALI RICHIAMATI NELLA BOZZA DI REGOLAMENTO**

- ARTT. 20 e 21 LEGGE 20.03.1941 n. 366;

Tutti i rifiuti solidi urbani devono essere sottoposti, per quanto possibile, ad un trattamento tale che assicurati, nel miglior modo, ai fini dell'economia nazionale e della lotta contro gli sprechi, la loro utilizzazione industriale ed agricola, conformemente ai progressi della tecnica ed alla situazione locale.

Ai fini dell'utilizzazione industriale dei rifiuti, nei comuni aventi una popolazione non inferiore ai 50.000 abitanti è obbligatoria la cernita preventiva dei rifiuti predetti.

- ARTT. 3 e 4 D.P.R. 23.08.1982 n. 691;

E' costituito il Consorzio obbligatorio degli olii usati. Chiunque ottiene olii usati è obbligato al loro stivaggio in modo idoneo ad evitare la contaminazione con sostanze estranee, ed al loro conferimento al Consorzio.

Il Consorzio, per tutto il territorio nazionale ha l'obbligo di assicurare la raccolta degli olii usati e cederli alle imprese che effettuano la rigenerazione per la produzione di basi lubrificanti.

- ARTT. 4 e 6 D.P.R. 10.09.1982 n. 915;

Allo Stato compete la determinazione di misure dirette a limitare la formazione di rifiuti, nonché di norme tecniche generali relative ai sistemi di smaltimento che favoriscono il riciclaggio dei rifiuti, il recupero delle materie riutilizzabili e la produzione di energia promuovendo, se del caso, studi e ricerche.

Le regioni promuovono iniziative dirette a limitare la formazione di rifiuti, a favorire il riciclo e la riutilizzazione degli stessi e/o l'estrazione di materie utilizzabili ed energia.

- ART. 3 D.L. 31.08.1987 n. 361 convertito nella LEGGE n. 441/87;

Le regioni determinano le modalità di realizzazione del piano di smaltimento dei rifiuti e favoriscono la raccolta differenziata e le soluzioni di smaltimento che consentono il riutilizzo, il riciclaggio e l'incenerimento con recupero di energia. I comuni istituiscono obbligatoriamente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi.

- ART. 9 D.L. 09.09.1988 n. 397 convertito nella LEGGE n. 475/88;

Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani sono svolte dai comuni secondo le modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata. Tale servizio di raccolta differenziata viene attivato entro il 01.01.1990.

Sono istituiti consorzi nazionali obbligatori per il riciclaggio dei contenitori od imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica e sono definiti per ciascuno di essi obiettivi minimi di riciclaggio.

E' obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio delle batterie al piombo esauste.

E' istituito il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi che assicura, per tutto il territorio nazionale, la raccolta delle batterie al piombo esauste.

- ARTT. 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20 L.R. 28.06.1988 n. 37.

Il piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, promuove soluzioni che conseguono una minor produzione di rifiuti, il recupero delle frazioni raccolte separatamente e forme di smaltimento che permettano la selezione preliminare, il riutilizzo, il riciclaggio e l'incenerimento dei rifiuti con recupero di energia.

Con l'entrata in vigore della presente legge il comuni organizzano i servizi di raccolta dei rifiuti secondo il principio della raccolta differenziata.

Dal 01.01.1989 è obbligatoria l'istituzione del servizio di raccolta differenziata e smaltimento degli olii e dei grassi vegetali ed animali, residui di cottura degli alimenti originati da attività di ristorazione collettiva.

E' obbligatoria l'istituzione immediata del servizio di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi.

Si considerano materie seconde le frazioni merceologiche direttamente riutilizzabili quali il vetro, la plastica, l'alluminio, la carta, il cartone, i metalli ferrosi ed ogni altro materiale o sostanza il cui utilizzo si dimostri economicamente conveniente, anche in relazione ai vantaggi ambientali diretti ed indiretti.

Dal 01.01.1989 è obbligatoria l'istituzione del servizio di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti urbani ingombranti.

La Giunta Regionale promuove l'utilizzo e la commercializzazione delle frazione raccolte separatamente, nonché dei prodotti dagli impianti di smaltimento dei rifiuti quali il compost.

La Giunta Regionale promuove l'utilizzo di carta riciclata presso gli enti pubblici che operano nel territorio.